

# **RICORSO AL TAR DEI COMUNI DECLASSIFICATI**

## **SCHEDA ILLUSTRATIVA**

Il ricorso al TAR del Lazio trae origine dalla illegittima esclusione dei Comuni ricorrenti dal "Nuovo elenco dei Comuni montani", adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026 e fondato sui criteri introdotti dall'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

L'esclusione, così prefigurata, determina una lesione consistente nella paventata perdita dello status di "Comune montano", con conseguente privazione di una pluralità di benefici normativi, finanziari e amministrativi, nonché una significativa compromissione delle prospettive di sviluppo territoriale e di accesso ai fondi nazionali ed europei.

Alla luce di ciò, il ricorso si fonda su una duplice linea di illegittimità:

- (i) vizi propri della legge n. 131/2025, di rango costituzionale ed eurounitario;
- (ii) vizi derivati e autonomi del DPCM attuativo, sotto il profilo procedimentale, istruttorio e della ragionevolezza.

Profili di incostituzionalità

L'art. 2, comma 1, della legge n. 131/2025 si pone in contrasto con gli artt. 3, 44 e 97 Cost., sotto plurimi profili.

In primo luogo, la norma introduce un effetto regressivo rispetto alla tutela costituzionale delle aree montane, determinando la perdita dello status per numerosi Comuni già qualificati come montani tra cui quelli odiernamente ricorrenti, in violazione dell'art. 44 Cost., che impone interventi "a favore" – e non in danno – di tali territori.

In secondo luogo, la disciplina risulta irragionevole e discriminatoria, in quanto fonda la classificazione esclusivamente su parametri altimetrici e di pendenza, espungendo ogni riferimento ai criteri socio-economici, che costituiscono invece il nucleo sostanziale della "montanità" e della relativa tutela costituzionale. Ciò determina una disparità di trattamento tra territori caratterizzati da analoghe condizioni di svantaggio.

In terzo luogo, la legge si caratterizza per una indeterminatezza dei criteri, configurando una vera e propria delega in bianco al DPCM, in violazione del principio di legalità sostanziale: la definizione concreta delle soglie e dei parametri è rimessa integralmente alla fonte regolamentare, con indebita traslazione di funzioni legislative.

Infine, la norma incide su situazioni consolidate e su un affidamento qualificato maturato nel tempo da enti locali e operatori economici, senza prevedere misure transitorie o compensative, con conseguente violazione dei principi di certezza del diritto e buon andamento (art. 97 Cost.).

In via subordinata, inoltre, la legge n. 131/2025 presenta altresì profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, commi 3 e 4, e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, poiché impone una classificazione statale rigida e uniforme dei Comuni montani, comprimendo irragionevolmente le competenze legislative, programmatiche e finanziarie delle Regioni. Il successivo coinvolgimento della Conferenza Unificata si è rivelato meramente formale, come confermato dal superamento della mancata intesa mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri.

\*

Profili di contrasto con il diritto dell'Unione europea

La legge, pur dichiarando di operare in coerenza con la politica europea di coesione e di voler rimuovere lo svantaggio economico-sociale delle aree montane, classifica i comuni montani sulla base dei soli parametri altimetrici e di pendenza, relegando i fattori socioeconomici a una fase successiva e parziale.

Il DPCM impugnato radicalizza tale opzione mediante soglie rigide e tassative, così cristallizzando una nozione meramente morfometrica di montanità, sproporzionata e incoerente con la funzione riequilibratrice degli artt. 174 e ss. TFUE.

\*

Vizi propri del DPCM 18 febbraio 2026

Il DPCM impugnato risulta illegittimo sia in via derivata, per invalidità della legge presupposta, sia per vizi propri.

Sotto il profilo procedimentale, esso è adottato in assenza di adeguata istruttoria tecnica, in violazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 131/2025, atteso che:

- gli "esperti" designati non presentano competenze tecnico-scientifiche adeguate (geomorfologia, geografia fisica, orografia);
- l'istruttoria appare condizionata da valutazioni politiche anziché tecniche;
- mancano dati ufficiali, in particolare sulle pendenze, rendendo arbitraria la determinazione dei criteri .

Sotto il profilo partecipativo e della leale collaborazione, il procedimento è viziato per mancato coinvolgimento di soggetti qualificati, quali l'UNCCEM, nonché per il superamento della mancata intesa in Conferenza unificata senza adeguata motivazione.

Sotto il profilo sostanziale, i criteri adottati risultano intrinsecamente irragionevoli, contraddittori e disomogenei, fondati su parametri eterogenei e incoerenti, tali da determinare evidenti disparità di trattamento tra territori analoghi.

Ne emerge, complessivamente, un esercizio del potere amministrativo caratterizzato da difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente illegittimità del DPCM impugnato.